

Medici e quota 100 da italia Oggi del 28/03/2020 pag. 32

Con la circolare 19.03.2020, n. 41 l'Inps ha fornito le prime indicazioni operative, nonché le indicazioni sulla corretta gestione dell'iter istruttorio nei confronti del personale medico ed infermieristico, titolare di un trattamento pensionistico c.d. quota 100, di cui all'art. 14 D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019. Poiché le misure descritte potranno essere suscettibili di ulteriori modifiche e integrazioni, l'Inps si riserva di fornire con successivi messaggi ulteriori istruzioni di natura amministrativa e procedurale.

□ Ai sensi dell'art. 14, c. 3 D.L. 4/2019, la pensione c.d. quota 100 non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (cfr. circolare 29.01.2019, n. 11, paragrafo 1.2).

□ Per effetto di quanto dispone l'ultimo periodo dell'art. 1, c. 6 D.L. 14/2020, nei confronti del personale medico e di quello infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico c.d. quota 100, al quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo previsti dall'articolo 1 del medesimo decreto-legge per fare fronte all'emergenza COVID-19, non si applicano le disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo. Ai fini della cumulabilità, il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente all'attività lavorativa di cui all'art. 1, c. 6 D.L. 14/2020, la cui durata non deve essere superiore ai 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza. La disposizione in materia di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro autonomo si applica esclusivamente nei confronti dei titolari di pensione c.d. quota 100, stante lo specifico richiamo effettuato dal citato art. 1, c. 6 D.L. 14/2020.

□ Al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico c.d. quota 100, in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 1, c. 6 D.L. 14/2020, gli interessati sono tenuti a comunicare alle strutture Inps, competenti territorialmente, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata delle medesime, di avere ripreso l'attività lavorativa in forma autonoma per emergenza COVID-19, indicando la durata del relativo incarico. Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione trasmettendo il Modulo "AP139, compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l'indicazione "Emergenza COVID-19" nel campo relativo all'attività lavorativa, unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell'incarico ai sensi della richiamata normativa, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 117 del 9.08.2019 e le modalità di dichiarazione di cui al messaggio n. 54 del 9.01.2020.

Per chiarimenti e/o l'espletamento degli obblighi gli iscritti sono invitati a rivolgersi al proprio Consulente di fiducia.